



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22 settembre 2000

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Renato Pigliasco e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22 settembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 2

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. BRESCIA avverso la squalifica a tutto il 2 ottobre 2000 inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore Carlo MAZZONE (gara Coppa Italia Brescia-Juventus del 16/9/00 – C.U. n. 81 del 19/9/00).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva al sig. Carlo Mazzone, tesserato per la Soc. Brescia, la squalifica a tutto il 2 ottobre 2000, in relazione alla gara di Coppa Italia Brescia-Juventus del 16/9/2000 (C.U. n. 81 del 19/9/00) ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la Soc. Brescia.

Nel gravame si rileva che la condotta tenuta sul terreno di giuoco del proprio allenatore, sicuramente censurabile, era stata determinata dallo stato di emozione e preoccupazione creatasi sul terreno di giuoco in seguito al grave infortunio subito dal calciatore del Brescia Bisoli, dapprima soccorso con l'immediato massaggio cardiaco e successivamente ricoverato all'ospedale Civile di Brescia. La reclamante eccepisce pertanto l'eccessiva severità della sanzione, che avrebbe dovuto essere più lieve se si fosse tenuto conto delle circostanze suddette. Rileva inoltre la Soc. Brescia che, per prassi consolidata, agli allenatori viene inflitta, in casi analoghi, la squalifica a giornate anziché quella a tempo. Per tali motivi la Soc. Brescia chiede in via principale la riduzione della squalifica a tempo inflitta al sig. Carlo Mazzone e, in subordine, la commutazione della sanzione adottata in quella della squalifica per una giornata di gara.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo e sentito il rappresentante della Soc. Brescia, osserva che dagli atti ufficiali (referti dell'arbitro e di un assistente) non risultano elementi che confermino una provocazione rivolta al Mazzone da tesserati della

squadra avversaria. La tensione e la preoccupazione, assolutamente comprensibili, conseguite all'infornuto del calciatore del Brescia Bisoli (che risulta in effetti essere stato sostituito al 36° del secondo tempo) non può giustificare le gravi e plateali intemperanze verbali poste reiteratamente in essere dal Mazzone nei confronti di un calciatore avversario, descritte in modo circostanziato nei referti degli ufficiali di gara e non contestate dalla reclamante nella loro oggettività. L'asserita, ma non provata, provocazione non può neppure costituire attenuante ai fini della invocata riduzione della sanzione.

Riguardo al genere di sanzione adottata dal primo Giudice, la Commissione rileva che nel caso di specie avrebbe potuto essere inflitta la squalifica a giornate prevista dall'art. 9 n. 1 lett. g) del C.G.S., con il conseguente rispetto della ripartizione tra sanzioni relative a gare di Coppa Italia da una parte e sanzioni relative ad altre competizioni dall'altra, introdotta nell'ordinamento calcistico dell'art. 9 n. 9 C.G.S.

Tuttavia, considerata la gravità della condotta posta in essere dal Mazzone, specialmente se correlata alla sua qualifica di allenatore che comporta doveri di compostezza ed autocontrollo ancora più stringenti rispetto a quelli imposti ai calciatori, è giustificato il ricorso alla sanzione di squalifica a tempo, più afflittiva ed efficace anche perché, nel caso di specie di più immediata applicazione.

Considerate tutte le circostanze che emergono dagli atti ufficiali, la durata della squalifica è certamente congrua ed adeguata ai fatti.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. BOLOGNA, avverso l'ammenda di L. 80.000.000 con diffida; avverso l'inibizione a tutto il 2 novembre 2000 al dirigente Oriano **CORAZZA** inflitte dal Giudice Sportivo (gara amichevole Bologna-Emirati Arabi del 20/8/00 – C.U. n. 68 del 5/9/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto l'ammenda di lire 80.000.000 con diffida alla Soc. Bologna e l'inibizione a tutto il 2 novembre 2000 al dirigente Corazza Antonio (C.U. n. 68 del 5/9/00), sanzioni assunte con riferimento alla gara amichevole Bologna-Emirati Arabi del 20/8/2000, ha proposto reclamo la Soc. Bologna, anche per conto del proprio tesserato.

Nel reclamo si mette in evidenza che i fatti che hanno dato luogo alle sanzioni sono avvenuti nel corso di una gara disputata presso la località di ritiro della squadra e che mai in precedenza si erano verificati episodi analoghi, per cui quanto era avvenuto doveva considerarsi una situazione imprevedibile. Inoltre erano state adottate le misure cautelari che era stato possibile adottare, tenuto conto della ubicazione decentrata della località dove si svolgeva il ritiro.

In ogni caso gli incidenti avevano coinvolto soltanto pochissimi spettatori presenti e non avevano creato una vera situazione di pericolo per l'arbitro. Quanto al tesserato Corazza, si fa presente che il motivo che lo aveva indotto a lasciare il campo di giuoco era stata la necessità di accompagnare presso l'ospedale di Bologna il calciatore Piacentini che si era infortunato durante la gara.

Conclude la reclamante chiedendo in via principale la riduzione dell'ammenda e l'annullamento dell'inibizione ed in via subordinata la riduzione di entrambe le sanzioni.

La Commissione, letto il gravame, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il tesserato ed il rappresentante dei reclamanti, preliminarmente respinge la richiesta di supplemento del rapporto arbitrale, non ravvisandosi nello stesso omissioni o contraddizioni in relazione ai fatti di cui si discute. In ogni caso le asserite differenze sono irrilevanti ai fini della decisione.

I fatti contestati costituiscono violazione dei doveri imposti alla Società ed al dirigente designato come accompagnatore ufficiale dal chiaro disposto dell'art. 65 N.O.I.F. che prescrive di prestare assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa.

L'asserita necessità di accompagnare in ospedale un calciatore infortunato è, da una parte, affermazione non controllabile e dall'altra costituisce una inaccettabile giustificazione all'assenza del dirigente al termine della gara.

Va peraltro considerato che la Società, nella persona del suo dirigente, aveva provveduto ad assicurare un servizio di scorta da ritenersi adeguato al contesto ambientale ed al numero delle persone che aggredivano verbalmente gli ufficiali di gara.

Tale considerazione porta a concludere che l'assistenza agli ufficiali di gara non sia mancata per quanto attiene alle misure da adottare per la loro protezione, ma esclusivamente in relazione al dovere di fisica presenza accanto all'arbitro del dirigente accompagnatore ufficiale al termine della gara.

Tale circostanza è sicuramente da valutare per la determinazione della sanzione, e consente, in accoglimento del ricorso, di ridurre le sanzioni inflitte come in dispositivo e di revocare la misura accessoria della diffida.

Quanto sopra premesso, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, delibera di infliggere l'ammenda di lire 50.000.000 alla Soc. Bologna e l'inibizione sino al 5 ottobre 2000 al tesserato Corazza Oriano. Dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 SETTEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro